



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE, SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Attuazione Politiche Sociali, Comunitarie, Nazionali e Regionali

AVVISO PUBBLICO

7 Petali di Loto

“.....il fiore di loto è un fiore bellissimo ma la sua esistenza non è così facile.... si fa forza e, crescendo, sale verso la superficie dell'acqua. Col tempo lo stelo continua ad allungarsi e il baccello lentamente emerge dall'acquitrino. È allora che il loto comincia ad aprirsi, petalo dopo petalo, nell'aria pulita e nel sole...” (cit. M. Vallone)

“Tirocini di Orientamento e Formazione per Soggetti Svantaggiati”

Fondo Sociale Europeo 2007-2013

Asse III - linee g 2.1 e g 5.2

RIFERIMENTI NORMATIVI

La Direzione del servizio Attuazione politiche Sociali e Comunitarie, Nazionali e Regionali della Direzione delle Politiche Sociali dell'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'assistenza Sociale, adotta il presente Avviso nell'ambito del Quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni e a cui si fa riferimento per quanto non espressamente indicato:

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 recante disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 1083/2006 e del Reg. (CE) 1080/2006;
- Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) concernente “Definizione dei criteri di co-finanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”;
- Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007), 3329 del 13/07/2007;
- Decisione comunitaria di approvazione del Programma operativo per il Fondo Sociale Europeo Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” nella Regione Sardegna in Italia C(2007) 6081 del 30/11/2007 e modificato con Decisione C (2012) 2362 del 3/4/2012 e di cui si è preso atto con D.G.R n. 23/2 del 29/5/2012;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 4/24 del 22/01/2008 avente ad oggetto “Presenza d’atto del Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e Occupazione” FSE 2007/2013”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/2 del 29/5/2012 inerente “Attuazione degli interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi per il PO FSE 2007/2013” con la quale si è preso atto dei criteri di selezione delle operazioni da presentare al Comitato di Sorveglianza del P.O.R. FSE SARDEGNA 2007/2013 ed è stato approvato il Quadro riepilogativo delle competenze e delle risorse per l’attuazione del Programma operativo;
- Deliberazione della Giunta regionale 42/18 del 16.10.2013 “Presenza d’atto della decisione della Commissione Europea C (2013) 4582 del 19.07.2013 che modifica la decisione C (2007) 6081 che adotta il Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale ed Occupazione” FSE 2007-2013;
- Deliberazione della Giunta regionale 53/44 del 20.12.2013 che ha provveduto all’aggiornamento del quadro riepilogativo delle competenza e alla rimodulazione finanziaria interna agli assi per il POR FSE 2007-2013, modificando particolarmente la dotazione finanziaria della DGR 42/18 del 16.10.2013;
- Documento “PO FSE 2007/2013 – v.2.0 dei criteri di selezione delle operazioni da ammettere al

- cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo” approvato dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. F.S.E. SARDEGNA 2007/2013 in data 18/06/2008;
- Vademecum dell'operatore Versione 4.0, Novembre 2013, per le sole parti esplicitamente richiamate nel presente Avviso;
 - Descrizione del sistema di gestione e controllo (art. 71 Reg. CE 1083/2006) del 10 maggio 2013 ;
 - Manuale delle procedure per i Responsabili di Linea e gli Organismi Intermedi per i controlli di I livello Versione 3.0 agosto 2012;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/40 del 03/10/2008 inerente ”P.O.R. F.S.E. 2007/2013. Individuazione degli Organismi intermedi e delle attività loro delegabili”;
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, che definisce le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
 - Atto di delega all'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'esercizio di funzioni in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/1 del 16/05/2008 e successive integrazioni;
 - Legge n.104 del 05 febbraio1992 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
 - L.R. n.23/2005 “Sistema Quadro dei servizi alla persona”;
 - Legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali”;
 - Legge 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali”;
 - Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni.
 - Legge 16.1.2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” che all'art. 11 dispone che, decorrere dal 1 gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato del codice unico di progetto (CUP);
 - Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini”, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013;
 - deliberazione della GR 44/11 del 23.10.2013 disciplinato dalla Regione Autonoma della Sardegna recepisce l'accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini”

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dalle Autorità Comunitarie, dello Stato e della Regione Sardegna, che intervenga in seguito alla pubblicazione del presente Avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

ART. 1 OBIETTIVI

Il presente avviso pubblico finanzia, con risorse dell'Asse III "Inclusione sociale" del POR FSE 2007-2013, obiettivo g. *Sviluppare percorsi integrati e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati; combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro*, linea di attività g 2.1 "Azioni che favoriscono l'inclusione lavorativa e sociale delle persone svantaggiate" e linea g.5.2 "Azioni per contrastare le povertà favorendo la valorizzazione delle abilità lavorative in servizi per la collettività", Progetti finalizzati al miglioramento dell'autonomia e delle capacità dei destinatari di cui all'art. 2, attraverso lo strumento del Tirocinio di Orientamento e Formazione (di seguito TOF), regolamentato dalla L.196/1997, dal D.M. 142/1998, dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee-Guida in materia di tirocini", Presidenza del Consiglio dei Ministri, Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013 e sulla base delle specifiche disposizioni di attuazione contenute nella D.G.R. 41/12 del 13.10.2011, nella D.G.R. 42/45 del 23.10.2012 e nella D.G.R. 46/12 del 21.11.2012.

Partendo dall'assunto che il lavoro costituisce un asse fondante della Società oltre che un aspetto importante della vita intorno a cui si reggono le dinamiche esistenziali della persona e della famiglia; attraverso il lavoro la persona realizza se stessa e contribuisce al benessere proprio e altrui. I percorsi di politica attiva che s'intende promuovere attraverso questo Avviso, perseguono l'obiettivo di offrire a persone in condizioni di svantaggio, l'opportunità di acquisire nuove competenze e conoscenze spendibili nel mercato del lavoro.

Pur non costituendo un rapporto di lavoro, il Tirocinio di Orientamento e Formazione, della durata di sei (6) mesi, rappresenta uno strumento che consentirà ai soggetti destinatari di fare un'esperienza pratica in affiancamento ad un Tutor all'interno di un luogo di lavoro reale.

ART. 2 BENEFICIARI

Possono presentare le proposte progettuali, dettagliate secondo il successivo art. 6, finalizzate all'attivazione di TOF rivolti ai destinatari di cui all'art. 3, i soggetti pubblici e/o privati rientranti nelle seguenti categorie:

- 1) Enti pubblici;
- 2) Organizzazioni di volontariato così come disciplinate dalla Legge 11 agosto 1991 n. 296, dalla Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39 e dalle modifiche alle Leggi regionali 25 Gennaio 1998, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3;
- 3) Cooperative sociali così come disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dalla Legge Regionale 22 Aprile 1997, n. 16 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

I beneficiari di cui ai punti 2 e 3, a pena di esclusione, devono dimostrare di possedere professionalità ed esperienze pregresse, pari al almeno due anni negli ultimi 5 anni alla data di pubblicazione del presente avviso, coerenti con la tipologia di destinatari per i quali viene presentata la proposta progettuale.

E' facoltà per i beneficiari di cui ai punti 2 e 3, sottoscrivere protocolli d'intesa, redatti liberamente, con i beneficiari di cui al punto 1 per la predisposizione delle proposte progettuali.

ART. 3 DESTINATARI

I destinatari delle azioni del presente avviso sono:

1. Persone affette da patologie psichiatriche di cui all'allegato A, art.7 della L.R. 15/92 come integrato dall'art.16 della L.R. 20/97, con particolare attenzione a soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico che abbiano compiuto 18 anni.
2. Giovani dimessi da strutture residenziali che devono completare la fase di transizione verso la piena autonomia e integrazione sociale; inoltre, persone inserite in un programma terapeutico-riabilitativo condotto presso i servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali o che abbiano completato un programma presso le strutture residenziali e semiresidenziali per le tossicodipendenze regolarmente accreditate.¹
3. Cittadini in carico ai servizi sociali comunali per il soddisfacimento di bisogni primari privi di reddito di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
4. Minori, Adulti coinvolti in reati e/o sottoposti a provvedimenti limitativi parziali o totali della libertà personale.

L'appartenenza del destinatario alle tipologie succitate deve essere attestata/certificata dagli enti istituzionalmente competenti. Con riferimento ai soggetti di cui alla categoria 1 sopra indicata, si specifica che il certificato deve essere rilasciato dal medico specialista.

ART. 4 IL SOGGETTO OSPITANTE

4.1 Condizioni di ammissibilità

Possono essere considerati soggetti ospitanti dei tirocinanti, secondo quanto specificato nei Progetti, i soggetti classificati dall'ISTAT nelle forme giuridiche previste dall'Allegato F al presente Avviso.

I soggetti ospitanti devono obbligatoriamente avere:

- almeno una sede operativa in Sardegna;
- almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Ai fini dell'attivazione del tirocinio ai sensi del presente Avviso, i soggetti ospitanti si impegnano ad essere in regola con:

- il CCNL applicato;
- le norme che disciplinano l'esercizio della libera professione (solo per i liberi professionisti);
- il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi (DURC);
- la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

I soggetti ospitanti al momento della presentazione della proposta progettuale di TOF non devono trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- fallimento;
- concordato preventivo o fallimentare;
- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza;
- amministrazione straordinaria speciale.

¹ Legge Regionale n. 4 dell'11/05/2006 art. 17 comma 2

I soggetti ospitanti non devono avere licenziato personale in possesso della stessa qualifica o profilo professionale oggetto del tirocinio nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda. Analogamente i soggetti ospitanti non devono avere lavoratori in cassa integrazione, in possesso della stessa qualifica o profilo professionale oggetto del tirocinio al momento di presentazione della domanda né averli avuti nei sei mesi antecedenti la sua presentazione; il divieto non opera se i lavoratori precedentemente in cassa integrazione abbiano ripreso la loro regolare attività lavorativa al momento di presentazione del progetto.

4.2 Modalità di coinvolgimento Ciascun soggetto potrà ospitare un numero di tirocinanti secondo le seguenti proporzioni:

- da 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato 1 tirocinante;
- da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato 2 tirocinanti;
- oltre 19 dipendenti a tempo indeterminato un numero di tirocinanti pari al 10% dei dipendenti;

ESEMPIO: Un soggetto ospitante con 40 dipendenti a tempo indeterminato può ospitare massimo 4 tirocinanti per tutta la validità del presente Avviso.

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91. Si precisa, tuttavia, che sarà oggetto di valutazione l'equilibrio tra la capacità organizzativa della azienda ospitante ed il numero di tirocinanti che si intende ospitare, al fine di garantire la qualità del TOF a tutela dei tirocinanti.

Per le aziende stagionali operanti nel settore del turismo, ai fini del rapporto tra tirocinanti e dipendenti, si terrà conto anche dei dipendenti assunti a tempo determinato a condizione che, per ciascun contratto a termine considerato, la durata sia superiore a quella del tirocinio e tale da avere inizio prima dell'avvio e termine dopo la conclusione del tirocinio (Deroga per le aziende stagionali che operano nel settore del turismo – Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale – prot. 1405/AG-26 del 18.09.1998). Si considerano attività operanti nel settore turismo quelle contemplate dal vigente CCNL del settore turismo.

ART. 5 RISORSE PROGRAMMATE E AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

Le risorse destinate al finanziamento dei Progetti di TOF sono pari a € 1.500.000,00 a valere sul POR FSE Sardegna Asse III – Inclusione sociale obiettivo operativo g, linee g 2.1 e g 5.2.

La Regione Sardegna si riserva la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria del presente avviso pubblico qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

L'importo ammissibile a finanziamento per ogni proposta progettuale di TOF non potrà superare i € **18.480,00**.

Il beneficiario potrà presentare un numero massimo di 7 proposte progettuali di TOF e l'importo complessivo non potrà essere superiore a € 129.360,00. La procedura di selezione delle proposte progettuali è a sportello come dettagliato al successivo art. 14

ART. 6 CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

6.1 Contenuti dei progetti

La proposta progettuale di TOF redatta dal beneficiario e compilata secondo l'Allegato C, dovrà riportare, in modo analitico, per ciascun destinatario/tirocinante (fino ad un massimo di 7):

- gli obiettivi da raggiungere;
- il programma dettagliato delle attività formative (per un massimo di 20 ore);
- il programma dettagliato del percorso di TOF;
- le modalità di monitoraggio in itinere e finale del livello di raggiungimento dei risultati, sulla base degli obiettivi indicati nella proposta progettuale;
- il nominativo del destinatario e le modalità di selezione;
- le modalità di erogazione del TOF (bonifico postale, bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile, assegno circolare etc. come da art.3.1.12 del Vademecum vs.4.0);
- il nominativo del soggetto ospitante, che dovrà mettere a disposizione un tutor aziendale;
- il nominativo del tutor d'accompagnamento che dovrà essere messo a disposizione dal Beneficiario.

Al di fuori dei casi che prevedono l'inammissibilità del progetto, la mancata compilazione di parti della descrizione progettuale non darà luogo a richiesta di integrazioni, ma inciderà sulla valutazione della stessa, in rapporto all'importanza degli elementi mancanti.

Ciascuna proposta progettuale di TOF dovrà essere realizzata in conformità con la normativa nazionale e regionale di riferimento in materia di tirocini.

Si sottolinea che

L'esperienza di lavoro non costituisce in nessun modo un rapporto di lavoro perché finalizzato esclusivamente alla formazione lavorativa dei destinatari e al raggiungimento di una loro integrazione sociale, così come previsto dalla Legge 328/00. Nello specifico, si tratta, di uno strumento che permette al soggetto in situazione di fragilità, di realizzare un percorso formativo/educativo/lavorativo e di inclusione sociale (“Esperienze Formative Professionalizzanti in ambiente lavorativo – POR FSE 2007/2013 – Asse III Inclusione Sociale”).

L'attivazione dei TOF, non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

I TOF dovranno avere una durata di 6 mesi. Non sono ammesse richieste di attivazione di tirocini di durata inferiore o superiore.

La proposta progettuale di TOF dovrà comprendere uno o più moduli formativi della durata massima complessiva di 20 ore, relativi alle materie inerenti il Tirocinio. In ogni caso, a pena di esclusione, un modulo formativo di 12 ore dovrà essere dedicato alla tematica della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Inoltre nella proposta progettuale il beneficiario dovrà indicare il monte ore settimanale di svolgimento delle attività di tirocinio, da un minimo di 16 ore ad un massimo di 32 ore settimanali, sulla base delle caratteristiche psico-fisiche del destinatario.

È garantita ad ogni tirocinante la copertura assicurativa presso l'INAIL e per la Responsabilità Civile verso terzi. Gli oneri relativi a tali assicurazioni sono a carico del Beneficiario.

Il soggetto ospitante e il tirocinante, dopo aver sentito il beneficiario, possono interrompere il tirocinio prima della sua naturale conclusione anche unilateralmente.

Il soggetto deputato ai controlli sul rispetto della normativa vigente relativa ai progetti di TOF è l'Assessorato dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale.

Il beneficiario deve garantire la presenza di un tutor di accompagnamento, che non potrà contemporaneamente seguire più di due tirocini. Il tutor di accompagnamento dovrà, a pena di esclusione, aver maturato esperienze di avvio e sostegno all'autonomia, certificabili attraverso un curriculum vitae debitamente sottoscritto. Il CV del tutor d'accompagnamento sottoscritto sotto forma di autodichiarazione, sarà oggetto di valutazione. La sostituzione del tutor d'accompagnamento sarà ammessa, previa autorizzazione da parte del Servizio, in caso di comprovate ed adeguatamente motivate esigenze. In ogni caso la sostituzione dovrà essere effettuata con altra figura professionale di uguale o superiore esperienza pregressa in progetti analoghi.

6.2 Tutor di Accompagnamento e Tutor Aziendale

Tutor di accompagnamento.

Il tutor d'accompagnamento dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- Collaborare alla stesura della proposta progettuale;
- Coordinare l'organizzazione e programmare il percorso di tirocinio;
- Supportare il tirocinante, in raccordo con il tutor aziendale, durante tutto il TOF;
- Monitorare l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- Acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta;
- Redigere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, l'attestazione finale dell'attività svolta.

Tutor Aziendale

I soggetti ospitanti hanno il compito di individuare un responsabile aziendale, c.d. tutor aziendale (che potrà anche coincidere con il titolare dell'impresa), in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

In particolare il tutor del soggetto ospitante dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- favorire l'inserimento del tirocinante;
- promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni della proposta progettuale;
- aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (firmare quotidianamente il registro delle presenze del tirocinante, come da modello che verrà reso disponibile in sede di firma della convenzione);
- Accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante.

ART. 7 DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

Le voci di spesa e gli importi massimi ammissibili, coerentemente con le finalità di cui al presente avviso sono:

Voce di spesa		Importo max in Euro
A	Rimborso tirocinante (Voucher)	3.600,00
B	Altre spese relative al tirocinante (INAIL, RC, indumenti lavoro)	1.200,00
C	Docenza	1.600,00
D	Tutor aziendale (solo se trattasi di soggetto esterno all'azienda)	3.000,00
E	Tutor d'accompagnamento	6.000,00
TOTALE COSTI DIRETTI MAX PER CIASCUNA PROPOSTA PROGETTUALE		15.400,00
F	Costi indiretti forfettari (max 20% COSTI DIRETTI)	3.080,00
TOTALE COSTO MAX PER CIASCUNA PROPOSTA PROGETTUALE		18.480,00

Le suddette macrovoci (A, B, C, D, E) non possono per alcun motivo subire incrementi rispetto ai massimali indicati in tabella.

I costi diretti dovranno essere comprovati da documenti giustificativi di spesa e pagamento (rendicontazione "a costi reali") secondo le prescrizioni del Vademecum per l'Operatore, versione n. 4.0 per ciascuna macrovoce di spesa e, secondo quanto esplicitamente appreso riportato:

- **macrovoce A, Rimborso tirocinante.** In questa voce rientra esclusivamente il rimborso da corrispondere al tirocinante che dovrà essere pari ad Euro 600,00 mese, rapportato ad un massimo di 6 mesi. In sede di rendicontazione la spesa dovrà essere comprovata attraverso la esposizione della comunicazione obbligatoria agli organismi competenti (Unilav), i cedolini mensili redatti sulla base della normativa vigente ed i relativi pagamenti, da effettuarsi con le sole modalità previste dal Vademecum per l'Operatore.
- **macrovoce B, Altre spese.** In questa voce dovranno essere indicate le sole spese relative al premio per l'INAIL del tirocinante, all'assicurazione per responsabilità civile² stipulata presso compagnie assicurative operanti nel settore ed eventuali spese per indumenti protettivi necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal tirocinio, solo se esplicitamente previsto dalla proposta progettuale. In sede di rendicontazione le spese dovranno essere comprovate sulla base di quanto previsto dal Vademecum per l'operatore, per ciascuna voce. Ulteriori spese rientreranno nella macrovoce F "Costi indiretti".
- **macrovoce C, Docenza.** In questa voce rientra esclusivamente il costo relativo alla prestazione professionale del docente impiegato nelle attività formative. Il costo massimo ammissibile è il costo lordo aziendale relativo alla sola prestazione professionale (inclusa IVA e cassa di previdenza, se dovute e solo nel caso in cui rappresentino un costo indetraibile per il Beneficiario). E' previsto un costo massimo di 80,00 Euro/ora, che corrisponde alla fascia B di cui al paragrafo 3.3.1.5 del Vademecum per l'Operatore, per un massimo di 20 ore complessive. In sede di rendicontazione le spese dovranno essere comprovate sulla base di quanto previsto dal Vademecum per l'operatore, al paragrafo 3.3.1, ivi inclusa la relativa fascia di appartenenza del docente.

² Non saranno ritenute ammissibili eventuali spese di intermediazione

- **macrovoce D, Tutor aziendale.** In questa voce rientra esclusivamente il costo relativo alla prestazione del tutor aziendale con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo del lavoro, in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

- Nel caso in cui il tutor aziendale coincida con il titolare dell'impresa, il costo è da considerarsi un costo indiretto da imputare alla macrovoce F. Nel caso invece in cui il ruolo di tutor aziendale sia affidato ad un soggetto esterno è da considerarsi un costo diretto. Nel caso in cui la prestazione del tutor aziendale venga direttamente fatturata dal soggetto ospitante al beneficiario del progetto sarà cura del soggetto ospitante rispettare la normativa civilistica e fiscale vigente. In ogni caso dovrà essere indicato il nominativo del tutor e il riepilogo del tempo dedicato alle attività, sulla base di quanto previsto in progetto. E' previsto un importo massimo di 25,00 Euro/ora per un impegno massimo 4,5 ore settimanali per l'intera durata del percorso di tirocinio. In sede di rendicontazione le spese dovranno essere comprovate sulla base di quanto previsto dal Vademecum per l'operatore, al paragrafo 3.3.1.

- **macrovoce E, Tutor d'accompagnamento.** In questa voce rientra esclusivamente il costo relativo alla prestazione del tutor d'accompagnamento. E' previsto un importo massimo di 25,00 Euro/ora per un impegno massimo di 9 ore settimanali per l'intera durata del percorso di tirocinio. In sede di rendicontazione le spese dovranno essere comprovate sulla base di quanto previsto dal Vademecum per l'operatore, al paragrafo 3.3.1.

- **macrovoce F, Costi indiretti.** Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 396/2009 che modifica l'art. 11.3 (b) del Regolamento CE n. 1081 e l'art. 2 del D.P.R. n. 98 del 5 aprile 2012, l'ammissibilità della spesa viene riconosciuta secondo le spese indirette su base forfetaria, entro il limite del 20% dei costi diretti debitamente giustificati. In sede di rendicontazione non sarà necessario produrre alcuna documentazione per la comprova di tali spese, che saranno determinate sulla base dei soli costi diretti ritenuti ammissibili (macrovoce da A ad E) a seguito dei relativi controlli e sulla base della percentuale indicata in progetto dal proponente.

Gli Enti pubblici dovranno rendicontare i costi indiretti con il tradizionale sistema a “costi reali”.

La redazione degli incarichi (ivi inclusi eventuali incarichi svolti da personale dipendente degli Enti Pubblici, che dovranno essere preventivamente autorizzati dai competenti uffici) e la rendicontazione delle spese dovranno essere redatti sulla base delle indicazioni del Vademecum per l'Operatore v.4.0, oltre che la legislazione nazionale vigente in materia civilistica e fiscale. Un percorso di tirocinio sarà ritenuto valido e le relative spese saranno interamente ritenute ammissibili solo se la frequenza del tirocinante sarà almeno pari al 70% delle ore previste in progetto. Eventuali minori frequenze del tirocinante dovranno essere tempestivamente comunicate ed autorizzate dalla Regione Autonoma della Sardegna e comporteranno la riparametrizzazione dei costi ammissibili.

La Regione Autonoma della Sardegna svolgerà verifiche e controlli, a tavolino e in loco, anche a sorpresa, per l'intera durata dell'operazione.

Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla realizzazione dei progetti dovrà essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dei Beneficiari. Il beneficiario deve adottare una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguato per tutte le transazioni relative all'operazione, fermo restando l'obbligo del rispetto di tutte le norme di contabili nazionali.

ART 8 DURATA DEGLI INTERVENTI

I Progetti dovranno concludersi entro e non oltre il 30/10/2015, mentre i Tirocini di Orientamento e Formazione dovranno concludersi entro e non oltre il 30/09/2015.

ART. 9 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER I BENEFICIARI

Sono ammissibili i soggetti proponenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2 e che dichiarino ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n 445/2000:

1. l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575.
2. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande di concordato ne di amministrazione controllata.
3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.
4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e delle tasse.
5. essere in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

La regione Sardegna non ammetterà le domande:

1. presentate secondo modalità diverse da quanto previste dal presente avviso;
2. carenti delle informazioni e di valida documentazione richiesta;
3. da parte di soggetti privi di dei requisiti soggettivi richiesti nell'avviso;
4. oltre il termine previsto

ART. 10 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto a:

1. Osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia di fondi strutturali ed accettare il controllo della Regione Sardegna in fase di verifica,
2. Applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento,
3. Aver preso visione dell'avviso e accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni,
4. Essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa,
5. Applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché il rispetto della normativa in materia fiscale,
6. Verificare che il Soggetto Ospitante:

- Possa ospitare tirocini in relazione all'attività dell'azienda nei limiti indicati dalla normativa nazionale e regionale in materia.
 - Possa possedere i requisiti di cui all'art. 4 del presente Avviso.
 - Sia in regola con la normativa in materia di disciplina del diritto al lavoro dei disabili.
 - Applichi al personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento.
 - Sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.
 - Sia in regola con l'assolvimento degli obblighi in ordine alla normativa sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
7. Utilizzare un conto corrente bancario dedicato;
 8. Predisporre gli atti necessari e conservare in originale la documentazione amministrativo –contabile per le verifiche ispettive
 9. Permettere controlli in loco in qualsiasi momento, anche senza preavviso, da parte di personale della Regione Sardegna o da essa incaricato allo scopo di verificare il regolare svolgimento del progetto e della corretta gestione delle attività e dell'accoglienza alle persone inserite nei progetti.

ART. 11 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere consegnate a mano, mediante corriere che rilasci ricevuta di consegna o raccomandata A/R al seguente indirizzo Regione Autonoma di Sardegna – Assessorato Dell'igiene Sanità Direzione Politiche Sociali – Direzione Attuazione Politiche Sociali, Comunitarie Nazionali, Regionali – via Roma 253 – 09123 Cagliari, a partire dal 10.12.2014 entro e non oltre le ore 13.00 del 30.01.2015.

A pena di esclusione, la documentazione deve essere presentata in originale (ed una copia su supporto informatico), compilata in lingua italiana con sistema di videoscrittura, debitamente firmata per esteso con firma leggibile, in calce ad ogni allegato, dai rappresentanti legali.

La documentazione deve pervenire in plico chiuso, e deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente l'indicazione, a pena di esclusione, del beneficiario su cui il frontespizio deve essere posta la dicitura “POR FSE 2007-2013 – Avviso Pubblico 7 Petali di Loto”.

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse, recanti la dicitura, rispettivamente “**Busta A** - Documentazione”, “**Busta B** - Proposta Progettuale con indicato il nome del destinatario”.

Ai fini della presentazione delle domande si terrà conto della data e dell'orario indicati nel timbro postale di partenza o equivalente.

Per la presentazione delle domande dovrà essere utilizzata, obbligatoriamente, la modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito della Regione Sardegna alla sezione BANDI.

In caso di presentazione di più progetti d'inserimento la BUSTA A deve essere unica.

Nella **BUSTA “A”** devono essere contenuti, obbligatoriamente i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione, secondo il modello dell'Allegato A, del presente avviso;

2. Per i beneficiari di cui ai punti 2 e 3, Scheda curriculare del Beneficiario indicante attività pregressa, con particolare riferimento ai servizi in favore della tipologia dei destinatari di cui all'art. 3 autocertificata ai sensi del DPR 445/2000 secondo il modello dell'Allegato B;
3. Dichiarazione resa dal legale rappresentante di essere in regola, rispetto agli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, allegata a tale dichiarazione dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie per la richiesta da parte dell'amministrazione del DURC, ai sensi della normativa vigente.
4. Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale.

Ogni dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante e corredata di apposito documento di riconoscimento in corso di validità, pena l'esclusione dal presente avviso.

BUSTA B

A pena di esclusione la "**BUSTA B**" deve contenere per ciascun destinatario:

- Allegato C (Proposta progettuale). Nel caso in cui il Beneficiario intenda presentare più percorsi individuali, la proposta progettuale dovrà essere articolata per singolo percorso rispettando per ciascuno i requisiti minimi contenuti nel presente Avviso.
- Attestazione rilasciata dagli enti istituzionalmente competenti, circa l'appartenenza del destinatario alle tipologie indicate all'Art. 3 del presente bando. In particolare, con riferimento ai soggetti affetti da patologie psichiatriche di cui al punto 1) dell'Art.3, tale attestazione potrà essere rilasciata dal medico specialistico.
- Allegato D Curriculum Vitae del tutor di accompagnamento redatto in formato europeo, debitamente sottoscritto dall'esperto, dal quale dovrà risultare la formazione specifica, le qualifiche e le esperienze professionali inerenti alla scheda progettuale e al profilo del destinatario. Nel caso in cui il Beneficiario presenti più percorsi dovrà inserire tutti i CV dei tutor d'accompagnamento, secondo i massimali di cui al precedente articolo 6 (ovvero, al massimo un tutor d'accompagnamento per n. 2 tirocinanti).
- Lettera di intenti da parte dell'azienda ospitante che manifesta l'impegno ad ospitare il destinatario (la Regione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni).
- Allegato E Preventivo finanziario (per ciascuna proposta progettuale) redatto secondo quanto disposto all'art.7.
- A pena di esclusione l'allegato C deve essere sottoscritto dal beneficiario, dal soggetto ospitante, dal tutor di accompagnamento e dal destinatario.

In caso di false dichiarazioni il beneficiario decadrà da tutti gli interventi proposti, oltre alle conseguenze di legge.

Al di fuori dei casi che prevedono l'inammissibilità del progetto, la mancata compilazione di parti della descrizione progettuale non darà luogo a richiesta d'integrazioni, ma inciderà sulla valutazione della stessa, in rapporto all'importanza degli elementi mancanti.

ART. 12 PRIORITÀ TRASVERSALI

Le operazioni devono garantire le priorità trasversali delle pari opportunità e la non discriminazione sulla base dei principi e degli orientamenti di carattere generale previsti nel POR FSE 2007-2013 – ovvero: *“Promuovere e sostenere percorsi integrati di accompagnamento al lavoro destinati alle persone svantaggiate con riferimento alle specifiche categorie di destinatari”* e *“Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere attraverso incentivi per la conciliazione della vita lavorativa femminile con la vita familiare”*.

ART. 13 PROPOSTA PROGETTUALE

I Beneficiari mediante lo strumento del Tirocinio di Orientamento e Formazione devono avviare i destinatari ad esperienze protette al fine di potenziare le capacità residue e valorizzare le risorse a seconda delle competenze, degli interessi e dei talenti personali.

Nella proposta progettuale i beneficiari dovranno dettagliare tutti gli elementi relativi alle modalità di selezione dei destinatari (forme di pubblicità, procedura di selezione ecc...) che dovranno essere conformi ai principi di obiettività, trasparenza e par condicio ai sensi della vigente normativa.

Nella proposta progettuale i beneficiari dovranno illustrare le esperienze pregresse coerenti con la tipologia di destinatari per i quali viene presentata la proposta progettuale.

La proposta progettuale dovrà assicurare la conoscenza della persona, il suo diritto ad essere ascoltata e di esprimere la sua opinione, la valorizzazione delle sue risorse, l’analisi delle competenze di base, il suo percorso professionale e le sue problematiche sociali.

I progetti dovranno essere personalizzati e assicurare la centralità del diritto di ciascuno ad un progetto per se, che non può essere mai precostituito per “categorie rigide” ma deve derivare da una attenta capacità umana e professionale allo scopo di individuare la “strada” unica e irripetibile per ciascuno dei destinatari.

Le proposte progettuali dovranno indicare una analisi delle attitudini, potenzialità e interessi del destinatario, la sua identità di cittadino attivo, i risultati da raggiungere, riconsiderando il proprio futuro lavorativo.

Nella definizione degli obiettivi dei percorsi individualizzati, si dovrà quindi adottare un approccio metodologico che considera il destinatario non un soggetto da assistere (qualsiasi sia il grado di problematicità e di disagio che esprime) ma un soggetto che ha diritto al lavoro e può divenire una risorsa per la collettività, a patto che se ne valorizzino capacità e competenze e si costruisca intorno a lui un adeguato sistema di accompagnamento all’inserimento lavorativo.

Ciascun destinatario sarà affiancato da un *tutor di accompagnamento* che si prenderà cura del suo inserimento c/o l’azienda ospitante. Le modalità di presa in carico del destinatario da parte del tutor di accompagnamento saranno oggetto di valutazione; ciascun tutor potrà avere in carico fino ad un massimo di due tirocinanti.

I progetti devono ricadere all’interno del territorio della Regione Sardegna.

ART. 14 AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI – CAUSE DI ESCLUSIONE

Il dirigente responsabile del Servizio Politiche Sociali, Comunitarie, Nazionali e Regionali nominerà una commissione tecnica che procederà alla valutazione dei progetti in ordine cronologico, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo la seguente griglia di valutazione.

Criteri di valutazione	Subcriteri	Punteggio
Qualità progettuale	Qualità del progetto presentato: Coerenza complessiva del progetto in termini di livello di raggiungimento degli obiettivi in relazione al percorso formativo/lavorativo ed alle capacità psico-fisiche dei destinatari	0 - 30
	Chiara indicazione degli obiettivi e del percorso di TOF	0 - 20
	Coerenza del soggetto ospitante rispetto agli obiettivi del tirocinio e equilibrio tra la capacità organizzativa dell'azienda e il numero tirocinanti ospitati.	0 - 20
	Monitoraggio e modalità di valutazione dei risultati conseguiti	0 - 5
Totale massimo		75
Esperienza del Tutor d'accompagnamento (cfr. Art. 6 dell'Avviso)	Esperienza di 3 anni: punti 5; Esperienza maggiore di 3 e inferiore/uguale a 5 anni: punti 10 Per ciascun anno di esperienza aggiuntiva oltre i 5 anni di esperienza: punti 1 fino ad un max di 5 punti Nel caso di più tutor d'accompagnamento il punteggio risulterà dalla media aritmetica dei singoli punteggi attribuiti a ciascun CV	0-15
	Totale massimo	
Coerenza del preventivo finanziario rispetto ai contenuti del progetto e alla tempistica di realizzazione	Coerenza degli importi imputati per ciascuna voce di spesa e del rispetto dei massimali ammissibili, coerente: 10 punti parzialmente coerente: 5 punti non coerente: 0 punti	0-10
	Totale massimo	
Totale		100

Fatto salvo ove espressamente indicato nella griglia di valutazione, i pesi numerici relativi ai singoli subcriteri sono così graduati:

- non adeguato (0%);
- scarsamente adeguato (30%);
- sufficientemente adeguato (60%);

- adeguato (80%);
- pienamente adeguato (100%).

Un progetto sarà valutato idoneo qualora raggiunga un punteggio pari a 65 di cui almeno 50 nel Criterio di valutazione Qualità Progettuale.

In nessun caso è prevista la formazione di graduatorie dei progetti per l'assegnazione dei finanziamenti.

L'esito dell'istruttoria sarà pubblicato sul sito internet della Regione www.regione.sardegna.it (nell'apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Attività” dedicata all'Assessorato del lavoro).

Art.15 MODALITA' E TEMPISTICA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

I soggetti attuatori delle operazioni ed aventi titolo riceveranno una comunicazione di affidamento e saranno invitati a produrre ogni altro documento necessario per la stipula della convenzione che disciplina i rapporti con la Regione Sardegna.

Il finanziamento sarà erogato con le seguenti modalità:

- 90% a seguito della stipula della polizza fideiussoria, della comunicazione di inizio attività prodotta dal Beneficiario e dell'iscrizione del tirocinante agli organismi competenti (mod. UNILAV).
- 10% alla conclusione del percorso di tirocinio (o di tutti i percorsi di tirocinio se il progetto ne prevede più di uno), previa presentazione della relazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti, nonché della richiesta del beneficiario del saldo dei contributi, attestante l'effettiva spesa del 100% dei costi diretti (macrovoce di spesa da A ad E di cui all'art. 7 dell'Avviso) ammessi a finanziamento. Il saldo dei contributi sarà erogato a seguito della verifica delle spese rendicontate.

Si ricorda che ai fini dell'erogazione del contributo il soggetto beneficiario dovrà essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti dell'Inps, Inail e Casse edili. A tal fine gli uffici, prima di provvedere al pagamento, procederanno all'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 44 bis, D.P.R. 445/ 2000, del DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) del soggetto beneficiario.

In caso di DURC irregolare il contributo s'intenderà revocato e nessun pagamento potrà aver luogo.

ART. 16 RIMBORSO AI DESTINATARI

Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e non prevede nessuna forma di retribuzione, tuttavia ad ogni destinatario/tirocinante verrà erogato direttamente dal beneficiario un rimborso sotto forma di voucher per un importo mensile lordo di € 600,00 per 6 mesi di tirocinio pari a € 3.600,00 a titolo di indennità forfettaria.

Il voucher dovrà essere liquidato mensilmente dai beneficiari a partire dall'avvio del TOF, secondo le modalità indicate in sede di proposta progettuale (vedi art.6), e nel rispetto delle indicazioni fornite dal Vademecum.

Il voucher è proporzionato alle ore di presenza mensili effettivamente svolte e alle ore di assenza giustificate. In caso di maternità il voucher viene garantito alla tirocinante. Le assenze ingiustificate comporteranno una

riduzione del voucher proporzionalmente alle ore di assenza ingiustificate rispetto all'orario mensile teorico previsto.

Se il tirocinio viene formalmente interrotto durante il primo mese, cioè entro le ore 24:00 dell'ultimo giorno di calendario del mese di riferimento, il tirocinante non avrà diritto al voucher.

Per interruzione formale si intende quella effettuata per iscritto e controfirmata dai tre soggetti coinvolti: destinatario, beneficiario e soggetto ospitante.

L'erogazione del primo voucher è subordinata alla ricezione da parte dell'Assessorato della comunicazione di inizio attività prodotta dal Beneficiario e dell'iscrizione del tirocinante agli organismi competenti (mod. UNILAV).

L'Assessorato si riserva di chiedere la revoca o restituzione delle somme erogate in caso di accertamento di violazione delle norme in materia di rapporto di lavoro da parte delle autorità preposte.

I voucher percepiti dai tirocinanti sono fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Tali somme non saranno tuttavia assoggettate a ritenuta considerato che l'importo massimo previsto di € 600,00 al mese per 6 mesi risulta complessivamente inferiore al limite previsto dalla normativa. Al termine dell'anno fiscale il beneficiario rilascerà al tirocinante il modello CUD con l'indicazione dell'ammontare delle somme erogate e l'assenza di ritenute effettuate.

Nel caso in cui il tirocinante abbia maturato nel corso dell'anno fiscale altri redditi da lavoro, oltre ai voucher percepiti per il tirocinio, dovrà obbligatoriamente effettuare la dichiarazione dei redditi sulla base del reddito complessivo dell'anno di riferimento, corrispondendo, se tenuto, tasse e imposte previste dalla legislazione vigente.

A conclusione del TOF, dovrà essere predisposta una relazione conclusiva del TOF che dovrà essere firmata dal Destinatario e dal titolare o legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Al termine delle attività, i Beneficiari rilasceranno ai destinatari un attestato concernente, le competenze acquisite il tipo di esperienza, l'indicazione della sede e del periodo di svolgimento del tirocinio.

Art. 17 OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE

Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla realizzazione dei progetti dovrà essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dei Beneficiari e caricata sul Sistema Informativo del Fondo Sociale Europeo (SIL). E' fatto obbligo di trasmettere i dati concernenti, il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale alle scadenze stabilite dall'Assessorato e di tenere aggiornati i dati caricati sul sistema informativo, pena la sospensione dei pagamenti.

La Regione potrà eseguire in qualsiasi momento verifiche volte a controllare la corretta realizzazione dei progetti e la gestione amministrativa e contabile relativa alle attività di progetto.

Art. 18 CONTROLLI E REVOCHE DEL FINANZIAMENTO

È facoltà della Regione effettuare visite e controlli, in ogni fase del progetto al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda nonché la reale presenza in loco del destinatario nonché della documentazione amministrativa a supporto, che comprovi la regolarità dell'intervento.

Nel caso che a seguito di controlli sia accertato il mancato rispetto delle presenti disposizioni, e della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, o il mancato rispetto dei modi e dei tempi di realizzazione degli interventi, si procederà alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali secondo le modalità previste dalla vigente normativa, fatta salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni.

ART. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Attuazione delle politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali dell'Assessorato Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale.

ART. 20 INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge quale foro competente quello di Cagliari.

ART. 21 TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni.

ART. 22 INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Verrà data ampia diffusione del presente Avviso sia attraverso gli organi di stampa che attraverso interventi sul Territorio. I Beneficiari stabiliscono proprie modalità per garantire la massima diffusione del presente Avviso sul proprio territorio.

ART. 23 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

A seguito dell'entrata in vigore della L. 136 del 13/8/2010 art. 3 che impone l'obbligo della tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi a tutte le commesse pubbliche è fatto obbligo ai soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici di utilizzare c/correnti bancari o postali dedicati, anche se in modo non esclusivo.

ART. 24 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente avviso pubblico, prima della stipula della Convenzione, qualora se ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o a seguito di trasformazioni organizzative dell'Ente, senza che per questo i soggetti proponenti, i singoli progetti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Sardegna.

ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato nel presente Avviso, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

L'Amministrazione Regionale si riserva, inoltre la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente Avviso Pubblico, senza che i candidati possano per questo vantare diritti nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

Un estratto del presente avviso sarà pubblicato sul BURAS e su due quotidiani regionali.

La versione integrale compresa degli allegati sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna (<http://www.regione.sardegna.it>).

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Avviso e dei suoi allegati.

Le eventuali richieste di chiarimenti relative all'Avviso pubblico devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo posta elettronica, entro 7 giorni lavorativi prima della data ultima di presentazione dei Progetti, al seguente indirizzo: san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it i chiarimenti saranno pubblicati sul sito della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Direttore del Servizio
Caterina Corte

ALLEGATO F - CLASSIFICAZIONE DELLE FORME GIURIDICHE DELLE UNITÀ LEGALI

1. Forme disciplinate dal diritto privato

1.1 - Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo

- 1.1.1 - Imprenditore individuale agricolo
- 1.1.2 - Imprenditore individuale non agricolo
- 1.1.3 - Libero professionista
- 1.1.4 - Lavoratore autonomo

1.2 - Società di persone

- 1.2.1 - Società semplice
- 1.2.2 - Società in nome collettivo
- 1.2.3 - Società in accomandita semplice
- 1.2.4 - Studio associato e società di professionisti
- 1.2.5 - Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria

1.3 - Società di capitali

- 1.3.1 - Società per azioni
- 1.3.2 - Società a responsabilità limitata
- 1.3.3 - Società a responsabilità limitata con un unico socio
- 1.3.4 - Società in accomandita per azioni

1.4 - Società Cooperativa

- 1.4.1 - Società cooperativa a mutualità prevalente
- 1.4.2 - Società cooperativa diversa
- 1.4.3 - Società cooperativa sociale
- 1.4.4 - Società di mutua assicurazione

1.5 - Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese

- 1.5.1 - Consorzio di diritto privato
- 1.5.2 - Società consortile
- 1.5.3 - Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese
- 1.5.4 - Gruppo europeo di interesse economico

1.6 - Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi

- 1.6.1 - Ente pubblico economico
- 1.6.2 - Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000
- 1.6.3 - Azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi del d.lgs n. 207/2001

1.7 - Ente privato con personalità giuridica

- 1.7.1 - Associazione riconosciuta
- 1.7.2 - Fondazione (esclusa fondazione bancaria)
- 1.7.3 - Fondazione bancaria
- 1.7.4 - Ente ecclesiastico
- 1.7.5 - Società di mutuo soccorso
- 1.7.9 - Altra forma di ente privato con personalità giuridica

1.8 - Ente privato senza personalità giuridica

- 1.8.1 - Associazione non riconosciuta
- 1.8.2 - Comitato
- 1.8.3 - Condominio
- 1.8.9 - Altra forma di ente privato senza personalità giuridica

1.9 - Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia

- 1.9.1 - Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia

2. Forme disciplinate dal diritto pubblico

2.5 - Azienda o ente del servizio sanitario nazionale

- 2.5.1 - Azienda o ente del servizio sanitario nazionale